SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XI LEGISLATURA ----

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

75° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

INDICE

Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali	Pag.	ϵ
4ª - Difesa	»	ç
5ª - Bilancio	»	14
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	37
10ª - Industria	»	38
11ª - Lavoro	>	40
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	43
Commissioni riunite		
10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Riforme istituzionali	Pag.	54
Sottocommissioni permanenti		
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	Pag.	56
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	57
CONVOCAZIONI	Dag	50
CONVOCAZIONI	rag.	٥د

COMMISSIONI 10° e 13° RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione GOLFARI

Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Facchiano e il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.

La seduta inizia alle ore 16.30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente GOLFARI dà conto dei lavori del comitato ristretto istituito nella seduta del 15 ottobre per l'esame dei disegni di legge nn. 500, 382 e 626. I relatori sono pervenuti alla redazione di due distinte proposte di testo unificato, richiedendo poi l'intervento del Presidente delle Commissioni riunite per la ricerca di una soluzione di sintesi delle medesime.

Il Presidente comunica inoltre che è stato assegnato alle Commissioni riunite in sede deliberante il disegno di legge n. 262 a firma dei senatori Cherchi ed altri, in ragione della sua connessione con i disegni di legge nn. 500, 382 e 626 già in discussione presso le suddette Commissioni.

In proposito essendo già state poste all'ordine del giorno della X Commissione della Camera dei deputati le proposte di legge n. 911, d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e n. 1396, dei deputati Ferrarini ed altri, di contenuto simile, propone che vengano promosse, ai sensi dell'articolo 51, terzo comma, del Regolamento le opportune intese tra il Presidente del Senato ed il Presidente della Camera dei deputati, e che in tale attesa venga momentaneamente sospesa la discussione del disegno di legge n. 262.

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore PAIRE, dichiara di aver accolto di buon grado la proposta di una mediazione della presidenza, auspicando però che in tale opera il Presidente della Commissione ambiente venga affiancato dal Presidente della Commissione industria, ciò a garanzia dell'equilibrio fra i due diversi approcci alla problematica in esame. Sebbene la questione della competenza non possa più essere posta in maniera formale, ritiene però che i provvedimenti in discussione abbiano rilevanza più dal punto di vista della politica industriale che da quello di salvaguardia dell'ambiente.

Il presidente della 10° Commissione DE COSMO, pur manifestando qualche perplessità sull'assegnazione dei provvedimenti in discussione alle Commissioni riunite, per i noti problemi di appesantimento dell'iter, ritiene però che la questione della competenza non vada risollevata. Dopo aver manifestato il proprio consenso alla proposta del presidente Golfari volta a promuovere l'intesa fra i Presidenti delle due Camere, ai sensi dell'articolo 51, terzo comma, del Regolamento, concorda anche sulle modalità di redazione di un testo unificato convenute dal comitato ristretto e sul ruolo da esso assegnato al Presidente delle Commissioni riunite. Assicura, peraltro, la propria disponibilità a coadiuvarne l'opera.

Il senatore PARISI Vittorio dichiara di aver ascoltato con preoccupazione le dichiarazioni del relatore Paire, mentre a maggior tranquillità lo induce l'intervento del presidente De Cosmo. Ritiene, comunque, necessario richiamare l'attenzione sull'importanza del provvedimento, da troppo tempo atteso dalle popolazioni a rischio, e sollecita quindi un'accelerazione dell'iter.

La relatrice per la 13^a Commissione, senatrice PROCACCI esprime disappunto per i contrasti sorti nell'ambito del comitato ristretto fra i due relatori; si augura che ciò non si traduca in un insabbiamento degli importanti ed urgenti provvedimenti in discussione e sollecita il Presidente delle Commissioni riunite a svolgere nel più breve tempo possibile il ruolo di mediazione che gli è stato assegnato.

Il senatore PIERANI esprime riconoscimento ai relatori, sottolineando come essi non siano affatto delegittimati dal contrasto sorto e come il comitato ristretto sia comunque chiamato a continuare il suo lavoro. Sulla questione specifica sollevata dal presidente GOLFARI circa il disegno di legge n. 262, chiede se la sua proposta vada in direzione di una sospensione temporanea o di un vero e proprio accantonamento del provvedimento.

Dopo che il presidente GOLFARI ha chiarito che la sospensione della discussione di un disegno di legge sul quale sia stato promossa l'intesa fra i Presidenti delle due Camere è da considerarsi temporanea in quanto finalizzata all'acquisizione dei relativi orientamenti, ha la parola il senatore ANDREINI, il quale rileva che il contrasto fra le due relazioni – entrambe serie, ma apparentemente inconciliabili – può essere superato dalla prevista elaborazione di un testo unificato da parte del Presidente delle Commissioni riunite e dall'acquisizione su di esso del consenso del comitato ristretto. Dopo essersi espresso favorevolmente sulla proposta del Presidente Golfari circa l'attivazione

dell'articolo 51, terzo comma, del Regolamento con riguardo al disegno di legge n. 262, ritiene comunque che si debba puntare ad una accelerazione dell'iter prevedendosi, una volta completati i lavori del comitato ristretto, l'immediata convocazione delle Commissioni riunite per una rapida approvazione.

Il senatore PERIN esprime viva preoccupazione circa le finalità punitive nei confronti delle imprese industriali che da taluni si vorrebbero conferire ai provvedimenti in questione. La densità demografica italiana, peraltro, impone di considerare i vincoli ambientali con la massima attenzione, da estendere comunque anche agli impianti domestici e ai servizi ad alto contenuto tecnologico.

Il senatore MONTRESORI ritiene che – nella eventualità di un persistente disaccordo tra i relatori – si debba procedere assumendo come testo base il disegno di legge di iniziativa governativa. Osserva, in ogni caso, che le compatibilità ambientali dovrebbero essere garantite anche nei confronti delle attività produttive.

Il senatore SPECCHIA si associa alle proposte formulate dal presidente Golfari condividendo, in via subordinata, anche la soluzione di metodo prospettata dal senatore Montresori.

Il relatore per la 10^a Commissione, senatore PAIRE, nel respingere le obiezioni critiche formulate nei suoi confronti dal senatore Parisi, invita a considerare i profili di compatibilità tra attività industriali e protezione dell'ambiente con una misura di fondamentale buon senso.

Il senatore TURINI, condividendo le soluzioni di metodo dianzi prospettate, si associa alla esortazione al buon senso, osservando che talvolta un ossequio esasperato alle compatibilità ambientali può condurre le imprese fuori dei meccanismi di mercato, con gravi conseguenze anche sul piano dell'occupazione.

Dopo che le Commissioni riunite hanno convenuto sulle proposte formulate dal presidente Golfari, il ministro FACCHIANO si riserva di formulare proposte emendative al testo unificato che ci si propone di elaborare.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

47ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente CALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Murmura e per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (795)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore CASTIGLIONE, dopo aver ricordato che il provvedimento in titolo reitera il precedente decreto-legge n. 385, fa presente che nel nuovo testo si è tenuto conto delle modificazioni apportate dalla Commissione giustizia del Senato. In particolare le misure patrimoniali ed interdittive sono state ricondotte all'interno del processo penale ed è stata eliminata la previsione concernente l'applicabilità del decreto ai procedimenti in corso, in considerazione della valutazione prevalente che considera non retroattive anche le norme concernenti misure cautelari. Raccomanda quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e d'urgenza.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, rilevato che il testo del nuovo decreto-legge è senz'altro migliorativo, esprime un avviso favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Concorda anche il senatore SAPORITO.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussitenza dei requisiti di necessità e d'urgenza.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 439, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (786)

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore SAPORITO, illustrato il contenuto del decreto-legge in titolo, che reitera il decreto-legge n. 381 recependo anche le modifiche introdotte dalla Commissione, propone che, con le stesse motivazioni già considerate con riferimento al citato decreto-legge, sia approvato un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO non ha obiezioni sull'urgenza del provvedimento, ma osserva che sarebbe stato preferibile non seguire la strada della decretazione d'urgenza. Segnala anche l'opportunità di considerare, in sede di esame del merito, con maggiore attenzione la procedura del previsto controllo parlamentare.

Il sottosegretario MURMURA concorda con la proposta del relatore e ricorda che, del resto, la legge n. 142 del 1990 ha già previsto meccanismi analoghi per gli enti vigilati dalle amministrazioni locali.

La Commissione riconosce quindi la sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 439.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (787)

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore SAPORITO, riferendo alla Commissione in sostituzione del relatore designato, senatore Guzzetti, dopo aver brevemente descritto il contenuto del decreto-legge in titolo, raccomanda alla Commissione di riconoscere la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, considerato che il decretolegge è alla sua quinta reiterazione, ritiene difficile che si possa negare l'urgenza di questo nuovo provvedimento. Sarebbe però interessante compiere un'approfondita riflessione sui motivi per i quali il Parlamento è costretto a subire un simile modo di legiferare da parte dell'Esecutivo.

Ritiene inoltre che anche da una lettura superficiale del provvedimento emerga evidente la disomogeneità delle materie che vengono affrontate con esso.

Il sottosegretario MURMURA fa presente che il decreto-legge n. 440 riguarda i bilanci degli enti locali per il 1992 e che le imminenti scadenze rendono del tutto chiare le ragioni dell'urgenza del provvedimento. Le materie di cui si occupa il decreto-legge sono tutte della

massima importanza e richiedono un intervento legislativo che non può essere in alcun modo rinviato.

Nel raccomandare alla Commissione di esprimere un parere favorevole, si augura che l'entrata in vigore della nuova normativa sulla finanza locale potrà consentire di non ricorrere più a provvedimenti d'urgenza in questa materia.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 442, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (788)

(Parere alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore SAPORITO, che riferisce alla Commissione in sostituzione del relatore designato Guzzetti, osservato che le scadenze estremamente ravvicinate sono senz'altro sufficienti a giustificare l'adozione di un provvedimento d'urgenza, raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Concorda il sottosegretario MURMURA.

La Commissione delibera pertanto di formulare un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 442.

La seduta termina alle ore 17.

DIFESA (4a)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

27ª Seduta

Presidenza del Presidente Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa D'ALIA.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore, presidente BONO PARRINO, nel riferire sulle parti di competenza della Commissione, ricorda che i temi del parere che la Commissione stessa è chiamata ad esprimere sul disegno di legge n. 776 riguardano il comma 4 dell'articolo 4 (in materia di ricongiungimento al coniuge in caso di trasferimento di personale militare, sul quale non risulta vi siano obiezioni, nonchè il comma 6 dell'articolo 6 (concernente alienazione di beni del patrimonio e del demanio del Ministero della difesa) sul quale già in sede di sottocommissione per i pareri erano state invece sollevate perplessità, soprattutto con riferimento alla tutela degli interessi degli Enti locali. Sono state proprio queste perplessità, unite all'importanza ed alla complessità dell'argomento, a rendere opportuno il trasferimento dell'esame alla Commissione in sede plenaria.

La senatrice TEDESCO TATÒ dichiara di non ravvisare ragioni di principio contrarie alla alienazione dei beni patrimoniali o demaniali. Il punto più delicato riguarda l'utilizzo delle somme ricavate dall'alienazione stessa: a questo proposito la norma così come formulata ed oggetto di esame, è in contrasto con le disposizioni che regolano la contabilità dello Stato e che non prevedono che gli introiti possano avere una destinazione specifica, cosa che invece viene disposta dalla norma in oggetto a vantaggio esclusivo degli stanziamenti del Ministero della difesa. Per altro verso, ritiene di prioritaria importanza una valutazione preventiva per un uso pubblico diverso da quello militare degli immobili da dismettere, che potrebbero essere utilmente destinati ad altre Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Prende la parola il senatore LORETO, il quale sottolinea anche'egli che ci si trova di fronte ad una evidente violazione delle norme che regolano la contabilità di Stato, norme le quali prevederebbero che in caso di alienazioni, i relativi introiti devono essere destinati esclusivamente all'estinzione di passività, all'arricchimento del patrimonio ovvero all'acquisto di titoli di Stato. Nel caso in esame, invece, si vogliono utilizzare entrate straordinarie, con caratteristiche di una tantum, per indirizzarle a fronteggiare impegni di spesa corrente; e ciò presenta le caratteristiche di una allarmante anormalità e perchè non è certo così che si possono risanare i conti pubblici. Più giusto sarebbe invece coinvolgere gli enti locali i quali hanno molto spesso marcate necessità di acquisire immobili per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Interviene quindi il senatore CANNARIATO il quale rileva, a titolo di premessa, come oggi si rischi di ripetere esperienze ed errori già fatti nel passato in occasione di dismissioni di vasti patrimoni pubblici che hanno dato la possibilità a privati di acquistare immobili di gran valore, ricavandone spesso enormi vantaggi e senza alcuna utilità per la ccollettività. Anche nell'attuale circostanza si corre il rischio che le proprietà del Ministero della difesa finiscano per locupletare ricchi investitori privati senza alcun vantaggio per la pubblica amministrazione, visto che questa cederà beni di enorme valore in cambio di una liquidità che nel giro di un triennio finirà per disperdersi nei meandri della spesa pubblica corrente. Il grande patrimonio del Ministero della difesa dovrebbe invece essere valorizzato ed indirizzato soprattutto alle comunità locali.

Interviene il senatore CAPPUZZO il quale sottolinea che ci si trova, con la norma in esame, di fronte ad una svolta importante poichè si è imboccata finalmente la strada della dismissione dei beni militari che è stata tante volte invocata nel passato senza peraltro trovare una soluzione. Bisogna riconoscere che il provvedimento è in linea con l'indirizzo economico varato dal Governo anche se, ed in questo egli concorda con alcuni interventi precedenti, bisogna porre la dovuta attenzione alla nuova destinazione degli immobili per i quali non può non riconoscersi un interesse spiccato da parte degli enti locali.

Prende la parola il senatore ZAMBERLETTI il quale osserva che, a differenza di provvedimenti proposti nella precedente legislatura, quello attuale presenta indubbiamente il carattere positivo della trasparenza. È giusto che i benefici delle alienazioni tornino a vantaggio del Dicastero della difesa anche perchè in questo modo si evita che le esigenze di questo Dicastero debbano essere soddisfatte con ulteriori aumenti della spesa pubblica. Naturalmente i proventi da ricavo dovranno essere destinati a spese di investimento e di ammodernamento delle strutture e non certo alla parte corrente dello stato di previsione. Passando poi al tema degli interessi degli Enti locali, egli non ha difficoltà ad ammetterne l'esistenza e la consistenza: tali interessi dovrebbero essere tutelati attraverso il riconoscimento di un diritto di prelazione e, possibilmente, avvalersi dell'operato di un

organo centrale capace di impartire indirizzi, fornire valutazioni e formulare proposte circa il valore degli immobili da alienare e la loro importanza sotto il profilo strategico, sociale e funzionale. Dovrebbero essere parimenti previsti casi di eccezione alle dismissioni, giustificati dalla presenza di uno specifico interesse pubblico.

Il senatore BERNINI, pur ritenendo assai valida la finalità sottesa alla norma che autorizza l'alienazione dei beni demaniali della difesa, fa presente l'esigenza che il ricavato delle predette alienazioni sia finalizzato alla realizzazione di investimenti, cosa che non appare sufficientemente chiarita dalla formulazione della disposizione. Occorre inoltre prevedere un proficuo raccordo con le esigenze degli enti locali e con le scelte urbanistiche che essi intendono effettuare, ai fini della più utile destinazione dei beni alienati e tenendo conto che lo stesso valore dei beni in questione varia in relazione ai programmi urbanistici delle amministrazioni periferiche.

Il senatore SELLITTI sottolinea l'estrema importanza che riveste la possibilità di cedere ai privati beni immobili altrimenti destinati al degrado, anche quando rivestano un notevole pregio storico ed artistico ma non siano più di alcuna utilità per l'amministrazione della difesa. Occorrerebbe pertanto fissare la destinazione d'uso dell'immobile ancor prima di metterlo in vendita.

Il senatore BOSO, dichiarandosi contrario alla norma in questione, rileva l'opportunità che il Ministero della difesa indichi prioritariamente quali sono le proprie esigenze nell'immediato futuro in modo che possa selezionare a ragion veduta quali immobili sia possibile ed opportuno alienare. In effetti la rispondenza di tali beni alle necessità delle Forze armate deve essere valutata nell'ambito di un complessivo programma di riorganizzazione dello strumento militare in assenza del quale si corre il rischio di alimentare grosse speculazioni immobiliari e dannose svendite del patrimonio.

Il senatore Francesco PARISI rileva come le finalità sottese alle disposizioni in esame siano da tempo al centro del dibattito sulla smilitarizzazione di alcune parti del territorio nazionale in cui sono maggiormente presenti i vincoli e le servitù militari. Il rischio, paventato da alcuni senatori intervenuti nel dibattito, che le somme ricavate dalle alienazioni vengano destinate ad impegni di spesa corrente non dovrebbe sussistere per il fatto che la norma fa riferimento a finalità di ammodernamento delle Forze armate, nonchè di realizzazione di un programma di riduzione dei vincoli militari e cioè nel complesso a finalità che non si possono qualificare come spese correnti. La norma quindi risponde non solo all'esigenza di un risanamento della finanza pubblica, ma anche a quella di riorganizzare lo strumento militare nella sua distribuzione sul territorio nazionale. Dopo aver valutato con favore la necessità di una intesa con gli enti locali in sede di alienazione dei beni della Difesa, nonchè l'esigenza di considerare gli interessi delle altre Amministrazioni dello Stato, auspica che il Ministro

della difesa presenti in Parlamento una relazione in cui vengano fissati i criteri per l'individuazione dei beni immobili da alienare.

Il senatore BUTINI tiene a precisare che il comma di cui trattasi è stato introdotto durante l'iter presso la Camera dei deputati e che il suo scopo è duplice: da una parte l'ammodernamento delle Forze armate, dall'altro l'alleggerimento dei vincoli militari gravanti su parte del territorio: la stessa norma fissa chiaramente un vincolo di destinazione delle somme ricavate nell'ambito del triennio. Pur evidenziando le influenze che possono avere gli enti locali sulla determinazione del valore degli immobili attraverso variazioni degli strumenti urbanistici, egli fa presente come il problema essenziale, a cui intende dare risposta la norma in questione, è quello di compensare i tagli finanziari operati al bilancio della Difesa e non certo quello di favorire soluzioni alle esigenze degli enti locali che hanno una loro autonoma capacità di valutazione e di intervento nella determinazione dell'assetto del territorio.

Il senatore DIPAOLA dichiara la contrarietà del Gruppo repubblicano alla norma in questione per tutti i dubbi che la sua formulazione ingenera. In effetti il tenore del testo normativo lascia molto perplessi in quanto dà la sensazione di essere diretto soltanto a porre temporaneo rimedio a qualche carenza degli stanziamenti necessari al funzionamento del Dicastero.

Il senatore MESORACA, nel rilevare come da più parti siano stati evidenziati dubbi e perplessità sulle modalità con cui si intende procedere alle dismissioni del patrimonio della Difesa, fa presente che la contrarietà del Gruppo del PDS si riferisce sostanzialmente al rischio di una destinazione del ricavato delle alienazioni alla copertura delle spese di natura corrente: la finalità dell'ammodernamento, richiamata nella norma, è talmente generica che non serve a porre nessun vincolo di destinazione delle risorse. Dopo aver anch'egli sottolineato la necessità di tutelare le esigenze delle regioni, delle province e dei comuni, rivolge invito al Ministro della difesa affinchè ufficializzi un inventario dei beni ritenuti inutili e da dismettere ai fini di procedere ad una valutazione razionale dei medesimi.

Chiuso il dibattito, interviene in sede di replica il relatore, presidente BONO PARRINO, che reputa positivo il fatto che dopo tanti anni si sia giunti finalmente a concretizzare una politica di dismissioni. Tale politica deve peraltro essere coordinata in una visione complessiva della utilizzazione del patrimonio pubblico al fine di poter individuare i beni suscettibili di alienazione in quanto inutili, e quelli che possono invece essere efficacemente utilizzati nell'ambito delle esigenze delineate nel nuovo « Modello di difesa». Ritiene che, a seguito del dibattito, la Commissione possa esprimere un parere favorevole ma circostanziato, che tenga conto delle principali osservazioni emerse.

Interviene il sottosegretario D'ALIA il quale, con riferimento alla norma oggetto di discussione, afferma che essa ha una portata politica

assai rilevante poiche, dopo anni di improduttivo contenzioso, attua una procedura particolarmente importante: per la prima volta - ed in deroga alla normativa vigente in materia di dismissione di beni demaniali e patrimoniali - ad un Dicastero viene attribuita la facoltà di attivare una sorta di autofinanziamento: in pratica, fuoruscendo dal principio di unità e globalità del bilancio complessivo, le entrate derivanti dalla vendita dei predetti beni vengono riassegnate direttamente al Ministero della difesa per l'ammodernamento delle Forze armate e per realizzare un programma di riduzione dei vincoli posti alle attività civili dalla esistenza di infrastrutture militari. Continua affermando che sarà oggetto di dismissione solo ciò che si è rivelato effettivamente non più utile alla Difesa. Conclude sottolineando che il provvedimento è previsto per una durata limitata di tempo e che esso risponde alla esigenza di provvedere a reperire delle risorse connesse alla formulazione dei programmi rientranti nel nuovo «Modello di difesa». Auspica comunque che, anche nel corso del dibattito che avrà luogo nella Commissione di merito ed in quello dell'Assemblea, venga predisposto uno strumento capace di sintetizzare e porre all'attenzione del Governo gli orientamenti emersi nel corso della discussione.

La Commissione adotta infine le seguenti deliberazioni. Esprime all'unanimità parere favorevole sulla norma di cui all'articolo 4, comma 4. Sulla norma di cui all'articolo 6,comma 6, esprime a maggioranza e con il voto contrario dei Gruppi del PDS, PRI, Lega nord e Verdi-La Rete, un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 17,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

44ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente ABIS

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Reviglio e i sottosegretari di Stato per il medesimo Dicastero Bonsignore e Grillo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS propone di sospendere la seduta sino alle ore 12.

Concorda la Commissione.

La seduta è sospesa alle ore 9.45 ed è ripresa alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CREUSO osservando che il disegno di legge in tema di interventi urgenti in materia di finanza pubblica costituisce l'ultimo provvedimento collegato di cui il Senato dovrà occuparsi prima dell'esame della legge finanziaria. Come è noto dopo il disegno di legge di delega e il decreto-legge n. 384, nonchè il decreto-legge in tema di imposta straordinaria sulle imprese, il provvedimento all'esame costituisce lo strumento per apportare correttivi alla legislazione di spesa per il 1993, che si rifletteranno come tali sulla manovra di bilancio per il prossimo anno. In questo quadro il provvedimento costituisce logico presupposto della manovra di bilancio e postula pertanto di essere esaminato prima di bilancio e legge finanziaria.

A tale proposito si deve ricordare che il complesso delle minori spese e delle maggiori entrate che esso provoca, sia per la parte

corrente, sia per quella in conto capitale, equivale a 3069 miliardi per il 1993, a 1588 miliardi per il 1994 e a 288 miliardi per il 1995. Pertanto si deve notare che, a differenza soprattutto con il provvedimento di delega, il presente disegno di legge ha una portata più limitata sui saldi di finanza pubblica, disponendo per lo più effetti circoscritti al solo anno 1993. D'altra parte molte delle misure in esso contenute, come è il caso dell'articolo 1 in materia di mutui, hanno effetti di semplice dilazione nel tempo di spese, e dunque non costituiscono manovre di carattere strutturale. Certamente alcune misure previste potrebbero ben essere mantenute nel futuro ovvero essere trasformate in disposizioni permanenti nel tempo, con ciò arrecando benefici di più ampio respiro al bilancio dello Stato. Ciò tanto più se dovrà proseguire anche nell'immediato futuro l'opera di ricognizione dei flussi e di riqualificazione della spesa pubblica, al fine di un abbassamento della sua base complessiva nel futuro. Non vi è dubbio infatti che la riforma operata con la legge delega ha aperto la strada a una riconsiderazione del processo di bilancio secondo la tecnica del cosiddetto zero base budget, e dunque nell'immediato futuro si dovrà giungere a una riconsiderazione complessiva di tutte le appostazioni di bilancio, onde giustificarne le rispettive consistenze. In questo modo sarà possibile ridurre ulteriormente il complesso della spesa pubblica, e quindi proseguire nell'opera di risanamento già intrapresa, che ha già dato, negli ultimi tempi, buoni frutti, ma dai quali non ci si deve accontentare.

Una ulteriore questione riguarda il regime della emendabilità al provvedimento in esame. A tal proposito si deve ricordare che presso la Camera dei deputati è stato esteso il regime di emendabilità, con le connesse inemendabilità, previsto per la legge finanziaria, anche ai provvedimenti collegati che, come è noto, costituiscono lo strumento necessario per la copertura della legge finanziaria stessa.

Passando ad esaminare le singole norme, nel testo del Governo, come modificato dalla Camera dei deputati, si deve far presente in primo luogo come l'articolo 1 verta in tema di sospensione dell'autorizzazione alla contrazione di mutui, che potranno invece essere contratti negli esercizi successivi, mentre per l'anno 1993 la riduzione di spesa quantificata nella relazione tecnica equivale a 770 miliardi. La sospensione dei mutui riguarda il programma dei parcheggi, i trasporti rapidi di massa, gli interporti, i trasporti, i mutui in materia di finanza locale e quelli relativi alla legge n. 64. Si deve notare tuttavia che il comma 4 esclude la sospensione degli atti già perfezionati alla data entrata in vigore della legge, mentre il comma 5 proroga al 13 dicembre 1993 la sospensione della concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, con esclusione di quelli destinati all'edilizia giudiziaria e penitenziaria, agli interventi per la salvaguardia di Venezia, a quelli dell'impiantistica sportiva, ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno, alla lotta contro l'AIDS, alle maggiori spese sostenute per l'assistenza sanitaria e ai trasporti locali. In base alla relazione tecnica il risparmio sarebbe di 1343 miliardi per il 1994.

Il comma 3 prevede la soppressione della Commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa, con un risparmio di 15 miliardi. Il comma 6 invece riduce di 4 miliardi nel 1993 e di 8 miliardi nel 1994 l'autorizzazione di spesa e la costruzione di nuove sedì di servizio dell'Arma dei carabinieri. Tuttavia poichè gli stanziamenti registrati in Tabella F della finanziaria si esauriscono nel 1994, non si comprende il riferimento al 1995.

Il comma 7 esclude dalla sospensione dei mutui quelli destinati all'acquisto di attrezzature sanitarie e all'edilizia sanitaria. Tali autorizzazioni derivano nella sostanza dalla legge finanziaria del 1988 ed equivalgono a 800 miliardi per il 1993, comprensivi delle quote vincolate del fondo sanitario nazionale in conto capitale. Il comma 8 poi sospende il versamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualità relative all'edilizia residenziale pubblica differendole all'esercizio successivo. Tale norma comporterebbe un risparmio di 1.715 miliardi per il 1993. Norma di un certo rilievo è l'articolo 9, che proroga al 31 dicembre 1995 i contributi da destinare all'ex GESCAL nella misura del 0,65 per cento a carico dei lavoratori dipendenti e dello 0,70 a carico dei datori di lavoro. Di tali somme, 250 miliardi sono stati destinati dalla Camera agli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dalle recenti calamità naturali.

Il comma 10 poi verte in tema di ammortamento dei mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria degli anni dal 1987 al 1991, prevedendo che l'ammortamento decorra dall'anno successivo a quello in cui si perfezionano i contratti e comunque non prima del 1º gennaio 1994. Il complesso della spesa per il ripiano ammonta a 4.663 miliardi, mentre gli oneri per l'ammortamento equivarrebbero a 363 miliardi per il 1993, così come sono stati contabilizzati nella Tabella C della legge finanziaria.

L'articolo 2 verte in tema di delega per una nuova disciplina dei canoni di concessione delle acque pubbliche e per le tariffe dei servizi di acquedotto e di smaltimento dei rifiuti. Nella sostanza la delega mira ad introdurre una sorta di imposta ambientale, tuttavia i criteri di tale prelievo, che possono essere ricondotti ad analoghe esperienze dei paesi esteri, non risultano precisati nell'ambito della delega. Si stabilisce invece, al comma 2, che esiste una finalizzazione delle maggiori entrate rivenienti dalle nuove imposte alle finalità previste dalla legge n. 183 del 1989, in tema di difesa del suolo. Tale finalizzazione pregiudica tuttavia il principio dell'unità del bilancio.

Analogo pregiudizio al principio de quo è arrecato altresì dall'articolo 6, comma 6, che prevede la possibilità che il Ministero della difesa alieni propri beni immobili demaniali e patrimoniali, utilizzando il ricavato per l'ammodernamento delle Forze armate. Tra l'altro in tal modo si evita di utilizzare tali proventi quale sollievo del disavanzo statale.

Altra norma per certi versi analoga è l'articolo 3, comma 1, che consente l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio, anche di cassa, per le esigenze dell'edilizia universitaria, da utilizzarsi anche mediante ricorso a locazione finanziaria: tuttavia le disponibilità di cassa non sono idonee a fronteggiare oneri a carattere continuativo.

L'articolo 4 verte in tema di spesa scolastica, prevedendo, al comma 1, un parziale blocco del *turn-over* delle dotazioni organiche aggiuntive, nel limite dell'80 per cento. Il risparmio sarebbe pari a 98 miliardi l'anno. Il comma 2, limitando gli incarichi del personale docente presso

altre amministrazioni, porterebbe ad un risparmio di 12 miliardi, mentre il minor ricorso alle supplenze temporanee, derivanti dalla proroga delle graduatorie dei concorsi di cui al comma 3 porterebbe a minori spese per 168 miliardi. Il comma 4 poi è in tema di trattamento economico di trasferimento del personale militare, mentre il comma 5 evita che siano computate le maggiori anzianità previste dalla normativa per gli ex combattenti ai fini della ricostruzione della carriera. Il Servizio del bilancio ha osservato che i risparmi di cui all'articolo 4 hanno carattere annuale, ad eccezione della norma relativa agli incarichi del personale docente: pertanto non si comprende per quale motivo nel 1995 verrebbe addotto un risparmio complessivo di 280 miliardi.

L'articolo 5 concerne la predisposizione dei progetti preordinati a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, mentre l'articolo 6 riguarda la cessione degli alloggi del Ministero delle Poste, che dovrà essere effettuata con priorità agli assegnatari, con pagamento di un prezzo correlato al valore catastale dei beni. La relazione tecnica quantifica le entrate nell'ordine dei 100 miliardi, stabilendo che il ricavato andrà a riduzione del disavanzo dell'amministrazione delle Poste. Del comma 6 si è già detto sopra.

L'articolo 7 opera una riduzione dei trasferimenti ad alcune regioni speciali e alle province autonome a valere sul Fondo sanitario nazionale. Tale riduzione deriva dalla volontà di equiparare la limitazione operata per le regioni ordinarie anche a quelle speciali. Si prevede tuttavia la possibilità di ricorrere a mutui con Istituti di credito per coprire i maggiori oneri, il che non dovrebbe creare problemi, poichè tutte le spese del genere dovrebbero essere poste a carico delle regioni stesse.

Il comma 2 poi, introdotto dalla Camera, modifica la legge n. 421 del 1992, prevedendo che le regioni possono cumulare l'incremento delle aliquote dei tributi regionali con quelle dei contributi sanitari, allorquando debbano far fronte alla maggiore spesa sanitaria. Il comma 3 infine, in considerazione dell'abolizione dell'esazione dell'IVA per l'importazione di merci intracomunitarie, attribuisce direttamente alla Valle d'Aosta un trasferimento statale sostitutivo.

L'articolo 8, che è stato oggetto di ampio dibattito, verte in tema di spesa per il personale degli enti lirici, stabilendo l'incompatibilità delle prestazioni professionali con il rapporto di pubblico impiego, ad eccezione di quelle ad altissimo livello artistico e di quelle a carattere saltuario. La norma prevede altresì il blocco delle assunzioni, il contenimento delle diarie, il divieto di contratti integrativi, misure di contenimento dei costi e parametri per la ripartizione delle erogazioni agli enti lirici, tenendo conto che il fondo unico per lo spettacolo è stato ridotto dalla legge finanziaria di quest'anno, anche se in misura inferiore rispetto a quanto proposto dal Governo, attestandosi, per il 1993, in 900 miliardi.

L'articolo 9 affida all'ISTAT il compito di dare il proprio assenso a tutte le indagini statistiche svolte dalle pubbliche amministrazioni, al fine di diminuire le spese per studi e indagini non sempre indispensabili, mentre l'articolo 10 consente alle province e ai comuni di istituire società per azioni per la gestione di servizi pubblici. Il principio

fondamentale è costituito dal fatto che i servizi gestiti da tali società dovranno garantire l'equilibrio economico e finanziario, mentre le tariffe dovranno essere individuate come corrispettivo dei servizi e saranno determinate dai soggetti gestori. La norma dovrebbe assecondare nel tempo un processo di riequilibrio finanziario dei servizi pubblici, e quindi un contenimento dei trasferimenti a carico dello Stato. Con l'opera di razionalizzazione sono previsti, al comma 8, gli stessi benefici fiscali che la legge Amato ha attribuito agli istituti di credito in relazione alle operazioni di conferimento.

Gli articoli 11 e 12 vertono in tema rispettivamente il primo di esclusione per gli enti locali dall'adempimento degli obblighi previdenziali per alcuni contratti d'opera ed il secondo l'emissione di titoli indicizzati in valuta estera. L'articolo 13 poi, introdotto dalla Camera, prevede di revocare le autorizzazioni alla concessione di mutui per l'impiantistica sportiva, riutilizzando le somme disponibili per il completamento delle opere avviate.

L'articolo 14, infine, verte in tema di divieto della deducibilità delle spese generali delle imprese dalle imposte sui redditi per un ammontare corrispondente all'eventuale eccedenza degli interessi esenti rispetto agli interessi passivi. Tale formulazione, che mira a modificare il recente decreto-legge n. 384, provocherebbe un potenziale incremento delle entrate pari a 400 miliardi, tendendo a limitare nella sostanza la deducibilità delle spese generali delle imprese, atteso il fatto che attualmente si calcolano in circa 1.500 miliardi l'anno gli interessi esenti percepiti da queste ultime. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, modifica la clausola di copertura dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992 (legge-delega), in modo da renderla coerente con la nuova valutazione degli effetti dell'ICI, che è stato contabilizzato per 500 miliardi in più rispetto all'originaria previsione della delega.

Il relatore CREUSO prosegue facendo presente come il provvedimento contenga norme di grande rilievo per l'assetto della finanza pubblica. Tuttavia alcune disposizioni, come è il caso dei commi 5, 7 e 10 dell'articolo 1, necessitano di un chiarimento. In merito ai primi due commi citati, ritiene si debba modificare l'articolo 20 della legge finanziaria per il 1988, al fine di attribuire alle regioni le risorse per gli interventi straordinari per l'edilizia ospedaliera. Occorrerebbe poi modificare l'articolo 3 e le norme concernenti le lesioni ai principi di unità e globalità del bilancio. Circa l'articolo 14, poi, ritiene che non si possano modificare norme di legge solo da poco approvate.

Ulteriori questioni che occorrerebbe affrontare con l'occasione sono quelle relative ai meccanismi di copertura dei disavanzi del sistema dei trasporti pubblici locali, del finanziamento del «progetto Galileo» e della valutazione del ruolo delle province nel campo dell'assistenza.

Conclusivamente, il relatore Creuso ritiene che il provvedimento, con le necessarie modifiche, possa essere sollecitamente approvato.

Il sottosegretario GRILLO precisa, in merito all'articolo 20 della legge finanziria del 1988, che le risorse non sono state in realtà impegnate dalle Regioni. Relativamente agli investimenti immobiliari delle università, la norma dell'articolo 3 ha carattere fortemente innovativo.

Il ministro REVIGLIO precisa in primo luogo che il Governo è contrario al comma 6 dell'articolo 6, che, tra l'altro, modifica la normativa in tema di privatizzazioni, attribuendo le risorse relative direttamente ad un Ministero, quando esse erano state quantificate nell'ambito del gettito complessivo delle privatizzazioni. Relativamente alla gestione degli investimenti immobiliari delle università, il Governo ha ritenuto di incentivarli prevedendo che esse possano vendere immobili ad assicurazioni per poi prenderli in locazione e con i proventi della vendita realizzare gli investimenti infrastrutturali necessari. Ciò consente un notevole risparmio, poichè l'onere per l'affitto equivale a circa l'8 per cento del valore degli immobili, cifra inferiore ai tassi di interesse correnti. Circa i trasporti pubblici locali è stato previsto un meccanismo di graduale diminuzione dei trasferimenti a carico dello Stato.

Il Governo inoltre ha grandemente apprezzato la procedura seguita quest'anno presso la Camera dei deputati, in base alla quale quel ramo del Parlamento ha deciso di dichiarare ammissibili esclusivamente gli emendamenti ai disegni di legge collegati aventi carattere riduttivo dei saldi o compensativi. Altresì di grande soddisfazione è stata per il Governo la determinazione di non accettare emendamenti che portino all'incremento del numero dei limiti d'impegno, ai fini di evitare che nel futuro si producano rigidità nel livello di crescita della spesa pubblica.

Il relatore CREUSO si dichiara favorevole ad introdurre anche al Senato tali limitazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS propone di dar corso nella seduta pomeridiana alla discussione generale sul provvedimento n. 776.

Il senatore SPOSETTI fa presente che, per svolgere il dibattito relativo al parere al Presidente del Senato sulla copertura della legge finanziaria, occorre che il relativo quadro economico sia certo: a tal fine osta il fatto che la quantificazione dei risparmi derivanti dal decreti delegati non coincide con quanto previsto nella legge di delega, come si può desumere anche dal fatto che il Governo ha adottato alcune misure, ad esempio in tema di pensioni, che contrastano con il contenuto della delega stessa.

Il presidente ABIS propone conclusivamene di proseguire l'esame del disegno di legge n. 776 nella seduta pomeridiana, restando fissato il termine per la presentazione dei relativi emendamenti alle ore 16 di domani, esaminando il parere al Presidente del Senato sulla legge finanziaria nelle sedute di oggi pomeriggio e di domani mattina.

Concorda la Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di venerdì 20 novembre 1992.

Il relatore DE VITO si dichiara contrario sull'emendamento 1.3/1: condivide il Governo.

L'emendamento viene posto ai voti ed è respinto.

Il relatore DE VITO fa presente che l'emendamento 1.3 va modificato per sopprimere il riferimento ai settori nonchè al comma 3 e per eliminare il richiamo della legge n. 44. Egli aggiunge poi che occorre inserire un periodo che riprende, a sua volta modificato, l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo del testo del decreto.

Il sottosegretario BONSIGNORE fa presente che occorre inserire un ulteriore comma onde prevedere il parere delle Commissioni parlamentari permanenti.

Il senatore RUSSO MIchelangelo ricorda i problemi di coordinamento con il disegno di legge n. 776 e il ministro REVIGLIO fa presente al riguardo che i due provvedimenti non hanno un collegamento, in quanto comunque sono fatte salve le possibilità della tabella F della legge finanziaria.

Il senatore ZITO osserva che la novità che emerge dall'emendamento è che i progetti riguardano l'insieme del paese: su ciò egli manifesta riserve, anche se il voto è favorevole per permettere l'approvazione del decreto.

Il senatore PAGLIARINI fa osservare che manca il riferimento all'intero paese e il relatore DE VITO informa che l'interpretazione è in questo senso proprio per l'assenza di un riferimento ad un'area precisa.

Il senatore SPOSETTI, nel ricordare che il proprio Gruppo aveva presentato un emendamento soppressivo del comma 8, fa presente che la sua reiezione non supera l'esigenza di avere dati dal Governo sulla consistenza del pregresso, soprattutto per quanto riguarda i progetti strategici e in particolare l'acqua – in ordine al cui progetto occorre sapere quale sorte abbiano avuto i 20 miliardi destinati all'IRI e all'ENI – e alle deliberazioni del CIPE già adottate, come in materia di parchi tecnologici.

Il Gruppo PDS esprime comunque parere favorevole sull'emendamento, sia pure con la duplice riserva della necessità di una sua correzione in Assemblea e di una sua interpretazione nel senso che esso si estende a tutto il paese e che sono interessate le agevolazioni future.

Viene quindi posto ai voti ed è accolto l'emendamento 1.3. Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 1.13 e 1.23.

Si passa quindi agli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il relatore DE VITO fa presente che occorre apportare delle modifiche all'emendamento 0.3, nel senso di inserire al primo periodo il riferimento al dipartimento, nel presupposto comunque che la norma si riferisce al pregresso.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è accolto. Vengono considerati ritirati gli emendamenti 0.2 e 0.4.

Il senatore PAGLIARINI ritira l'emendamento 0.1/1, in quanto assorbito nelle precedenti votazioni.

Il relatore DE VITO riformula l'emendamento 0.1, nel senso di far riferimento alle competenti Commissioni parlamentari e modificando per più versi le varie lettere: a suo avviso, è preferibile non prevedere una lettera autonoma, volta ad affidare al Ministero del bilancio la programmazione e la vigilanza dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse.

Il senatore RUSSO Michelangelo fa presente che sul punto la posizione del Gruppo PDS è identica a quella del Governo.

Il presidente ABIS fa osservare che il coordinamento deve essere svolto dal Dicastero competente per il Mezzogiorno, mentre il senatore CAVAZZUTI fa presente che questa scelta è necessaria anche perchè la delega riveste un carattere piuttosto aperto.

Il senatore ZITO, in riferimento alla lettera b), si dichiara contrario all'elencazione dei settori e favorevole ad una indicazione più ampia, eventualmente assumendo la stessa formulazione del comma 8, come in precedenza votato.

Il presidente ABIS si dichiara per l'indicazione dei settori, onde evitare storni nell'utilizzo delle risorse.

Il senatore ZITO ribadisce l'esigenza di una maggiore elasticità sulle destinazioni, in quanto gli interventi devono essere aggiuntivi e destinati a grandi progetti, il che richiede una formulazione più ampia.

Il relatore DE VITO fa osservare che, se il senso della proposta è il trasferimento all'intervento ordinario con riferimento alle infrastrutture, l'elenco di cui alla lettera b) è coerente con le decisioni già adottate.

Il senatore ZITO chiede se il concetto delle aree depresse sia previsto o meno nell'emendamento: a suo avviso, l'organismo di gestione delle grandi reti riguarda materia impropria rispetto al provvedimento in esame.

Il senatore PICANO fa osservare che è preferibile non fare riferimento alla dizione delle aree depresse, dovendosene preferire una riferita al minore sviluppo: a suo parere, poi, l'emendamento va depennato dal riferimento ai settori, in quanto i vecchi progetti riguardavano un arco abbastanza vario di materie.

Il relatore DE VITO riformula in particolare la lettera d) dell'emendamento: a tal riguardo, il ministro REVIGLIO fa presente che è preferibile inserire l'avverbio «prioritariamente».

Il presidente ABIS fa osservare che il problema che la lettera d) propone è quello di evitare licenziamenti.

Dissente il senatore PAGLIARINI, a parere del quale, se l'agenzia e il dipartimento vengono soppressi, i relativi dipendenti debbono essere licenziati, anche perchè il rapporto di lavoro si appresta a diventare di diritto privato.

Il relatore DE VITO riformula la lettera c), nel senso di far riferimento al Ministero del Tesoro allo scopo di provvedere al riordino dell'utilizzo delle partecipazioni finanziarie, mentre il ministro REVI-GLIO fa osservare che la formulazione originaria dell'emendamento è la migliore.

Il senatore RUSSO Michelangelo illustra gli emendamenti 0.10, 0.11 e 0.12.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che la formulazione del punto c) è la migliore nel testo iniziale del relatore.

Il senatore PICANO si dichiara contrario al punto c) nel testo iniziale, in quanto occorre evitare il ritiro dei pacchetti azionari e quindi è necessario far riferimento al concetto di riordino.

Il senatore CREUSO propone una diversa formulazione del punto c), tale da far riferimento al riordino, ristrutturazione, privatizzazione e liquidazione delle partecipazioni.

Si apre un dibattito sul punto, cui prendono parte i senatori RUSSO Michelangelo e CREUSO, nonchè il sottosegretario BONSIGNORE.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore SPOSETTI, l'emendamento 0.1, così come riformulato, viene posto ai voti e accolto. Vengono quindi considerati ritirari gli altri emendamenti.

Il senatore CARPENEDO illustra l'emendamento 1.14.

Si dichiara contrario ad esso il relatore DE VITO, il quale propone una modifica del titolo del decreto, nel senso di far riferimento non al rifinanziamento, ma alla modifica della legge 64, nonchè per inserire il riferimento alle norme per l'agevolazione delle attività produttive: a suo avviso, va anche modificato il comma 1 dell'articolo 1, in via di coordinamento, per tener conto della necessità del ripristino della dotazione finanziaria della legge n. 64.

Il senatore SPOSETTI fa presente che va anche valutata la copertura del provvedimento e il senatore RUSSO Michelangelo fa osservare che occorre inserire una norma che faccia riferimento al referendum, perchè quest'ultimo sia evitato.

Su quest'ultimo punto si apre un dibattito, cui prendono parte il relatore DE VITO, il senatore PICANO, il ministro REVIGLIO, il senatore PAVAN e nuovamente il relatore DE VITO, il quale propone di esaminare meglio la questione degli articoli della legge 64 da sopprimere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SPOSTAMENTO DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana, già prevista per le ore 16, è spostata alle ore 17.30, con all'ordine del giorno il seguito del disegno di legge n. 717 e il parere sulla legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 14,40.

45ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ABIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Bonsignore.

La seduta inizia alle ore 17,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 0.17.

È quindi ugualmente approvato l'emendamento 0.15, con la riserva di modificarne la collocazione, in sede di coordinamento, quale parte agiuntiva dell'emendamento 0.1.

Si passa all'esame dell'emendamento 0.14, che è illustrato dal senatore CREUSO.

Il relatore DE VITO si dichiara contrario, facendo presente che la legge n. 44 ha carattere sperimentale ed è rivolta esclusivamente al Mezzogiorno. L'approvazione dell'emendamento in questione potrebbe pregiudicare la conversione in legge del decreto-legge in esame.

Ad avviso del senatore PICANO, nel momento in cui le provvidenze previste nel provvedimento sono estese anche al Nord, ben si potrebbe estendere anche quelle di cui alla legge n. 44.

Il senatore ZITO ritiene che una simile acritica estnsione non corrisponda alle differenti esigenze delle varie zone del Paese. D'altra parte, alcuni specifici provvedimenti in materia industriale sono stati diretti esclusivamente al Nord.

Il senatore CREUSO ritiene che potrebbe essere utile estendere la normativa della legge 44, senza però utilizzare i finanziamenti disposti per essa. In ogni caso trasforma l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo:

ad estendere i benefici della legge n. 44 del 1986 alle aree in ritado di sviluppo del centro-Nord, che saranno individuate con delibera del CIPE».

(0/717/5/5)

CARPENEDO, CREUSO, PAVAN, BACCHIN

Il sottosegretario BONSIGNORE si dichiara favorevole all'ordine del giorno, che risulta accolto.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore DE VITO a riferire favorevolmente in Assemblea nei termini emersi dal dibattito.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ABIS, il quale, nel far presente di sostituire il senatore Giorgi, relatore, essendo stato questi colpito da un gravissimo lutto famigliare, informa che esiste, grazie al Servizio del bilancio, una esauriente documentazione di base per esaminare il problema all'ordine del giorno.

Fa poi presente che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 126 commi 3 e 4 del Regolamento del Senato, in seconda lettura si procede unicamente nell'accertamento preliminare della conformità della copertura della «finanziaria» alle regole stabilite in questa materia dalla vigente legislazione contabile (art. 126, comma 4). Pertanto in seconda lettura, per un'esplicita scelta regolamentare (onde evitare possibili conflitti con l'altro ramo del Parlamento) si accoglie come «proprio» l'ambito contenutistico del testo della «finanziaria» trasmesso dalla prima lettura.

Tuttavia, in considerazione delle indicazioni poste nella risoluzione approvata dal Senato il 30 settembre 1992, al termine della discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria 1993-1995, appare opportuno, sia pure come elemento di indirizzo politico, controllare con particolare cura che sia il contenuto della «finanziaria», sia soprattutto il contenuto del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, esaminato congiuntamente agli altri documenti finanziaria (AS n. 776), rechino unicamente norme volte alla riduzione della spesa o all'incremento dell'entrata, finalizzate al conseguimento dell'effetto di correzione complessiva che, secondo l'impostazione dei documenti di bilancio, viene assegnato a ciascun strumento della manovra. Al riguardo si può osservare, ad un primo esame, che sia il ddl «collegato» che la finanziaria appaiono coerenti con l'ampiezza e la qualità delle correzioni indicate nella risoluzione approvata dal Senato il 30 settembre 1992.

Lo schema di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria risulta complessivamente conforme alle prescrizioni contenute nella legislazione vigente (art. 11, comma 5, della legge n. 468, modificata). In particolare, si segnala che, conformemente agli indirizzi espressi dal Parlamento nella precedente sessione di bilancio, la predetta copertura si realizza senza utilizzare accantonamenti negativi di fondo speciale, non collegati a misure legislative effettivamente formulate dal Governo e presentate al Parlamento.

Si segnala che, secondo una prassi che appare ormai stabilizzata, tale schema di copertura risulta conforme alla vigente legislazione contabile, su base annuale e pluriennale, a condizione che tutti gli effetti finanziari associati ai numerosi provvedimenti che sono stati considerati collegati ai fini della manovra di finanza pubblica, risultino acquisiti agli equilibri di bilancio.

Anche in questa sessione si è configurato pertanto un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, tra approvazione dei provvedimenti collegati e deliberazione definitiva del disegno di legge finanziaria.

Tale pregiudizialità ha già in larga misura esaurito i suoi effetti ove si consideri che gli elementi portanti della manovra (la legge delega in materia di finanza pubblica e il decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992), sono già stati deliberati in via definitiva dalle Camere. Pertanto la seconda Nota di variazioni presentata dal Governo, dopo la deliberazione del disegno di legge finanziaria da parte del primo ramo del

Parlamento, trasmette al bilancio a legislazione vigente la totalità degli effetti contabili associati alle misure collegate alla manovra di bilancio.

Per quanto riguarda sempre la copertura degli oneri correnti, è opportuno sottolineare che l'andamento flettente degli effetti di correzione della manovra, ai fini della copertura della «finanziaria», andamento che sì riflette nel peggioramento del risparmio pubblico negli annì 1994 e 1995, deriva essenzialmente dalla circostanza che la manovra 1993-1995 dà attuazione alle azioni di maggiore entrata e di riduzione di spesa «certificate» negli accantonamenti negativi dei fondi speciali 1992-1994. In sostanza, se nella manovra 1992-1994 i fondi negativi costituivano la tecnicalità contabile che consentiva una copertura conforme alle regole vigenti, la manovra 1993-1995, in un certo qual modo registrando la mancata traduzione in norme dei fondi negativi 1992, provvede a colmare il vuoto di copertura «segnalato» con tale tecnicalità contabile. Tutto ciò conferma la piena validità delle norme sullo schema di copertura della legge finanziaria, fissate nei commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 468, modificata.

Per quanto riguarda il rispetto della regola sull'adeguamento delle entrate e delle spese, quale determinata con la risoluzione del 30 settembre 1992, si conferma la prassi, ormai stabilizzata, secondo la quale il vincolo va riferito direttamente al valore contabile del saldo netto da finanziare di competenza.

L'elemento di novità sostanziale della sessione 1993-1995 è costituito dalla circostanza che, sulla base della prescrizione contenuta nel punto 2.1 della risoluzione prima richiamata, il Parlamento ha determinato il valore contabile del saldo netto da finanziare (al netto delle regolazioni debitorie) anche per gli anni 1994 e 1995 (in termini di competenza) quale risultante dall'approvazione di tutti i provvedimenti considerati come collegati alla manovra (leggi e decreti-legge) nonchè dalla stessa legge finanziaria.

Pertanto, in questa sessione di bilancio è possibile, per la prima volta, procedere in una applicazione puntuale del vincolo triennale sul saldo netto, su ciascuno degli anni che compongono il bilancio pluriennale; ciò anche ai fini delle conseguenti deliberazioni procedurali da adottare in «sessione di bilancio» sull'ammissibilità dei testi emendativi non conformì a tale vincolo.

È opportuno segnalare che la lunga sessione di bilancio 1993-1995, sulla base delle prescrizioni poste nella richiamata risoluzione del 30 settembre 1992, si caratterizza per tre elementi di fondo: l'ampiezza e la profondità delle misure di correzione che si articolano su una pluralità di strumenti normativi, ordinari e d'urgenza; il tentativo di introdurre ulteriori elementi di vincolo, sia per il Governo che per il Parlamento, nel processo emendativo, da riferire possibilmente al valore complessivo di correzione che, secondo la risoluzione prima indicata, viene associato a ciascun strumento all'esame del Parlamento; la necessità, conseguente all'impostazione prima indicata, di mantenere un costante controllo contabile sugli effetti di correzione che si associano a ciascun elemento normativo della manovra.

Al riguardo, si può rilevare che questa impostazione ha prodotto, nella prima lettura presso la Camera dei deputati, anche sulla base di precise deliberazioni per la Giunta per il regolamento, elementi rilevanti di novità. Si tratta di profili procedurali sui quali occorrerà riflettere, una volta chiusa questa sessione di bilancio, soprattutto ai fini delle determinazioni da assumere in questo ramo del Parlamento in vista della prossima sessione di bilancio, dove il Senato sarà in prima lettura.

Tuttavia, pur senza introdurre ulteriori vincoli procedurali rispetto a quelli già attivati nelle precedenti sessioni di bilancio, fatta eccezione per il carattere triennale che ora è possibile imprimere al vincolo sul saldo netto da finanziare, appare oltre modo opportuno che anche in questo ramo del Parlamento, il Governo e i Gruppi parlamentari convergano con convinzione verso formule di autodisciplina nella redazione degli emendamenti, tali da garantire che ciascuna proposta risulta ragionevolmente compensata all'interno dello stesso strumento normativo alla quale essa si riferisce (disegni di legge finanziaria e di bilancio; disegno di legge collegato).

Ha quindi la parola il senatore SPOSETTI, il quale fa presente che il Gruppo PDS esprime qualche riserva sulle procedure parlamentari usate per la sessione di bilancio dall'altro ramo del Parlamento, in quanto i regolamenti parlamentari non prevedono che i provvedimenti collegati siano approvati prima della legge finanziaria: ciò, tra l'altro, non sarebbe neanche un fatto razionale, data la forte incertezza sul numero dei provvedimenti collegati, che, presentati per ipotesi in Parlamento in una elevata quantità, non potrebbero ragionevolmente essere approvati tutti prima della legge finanziaria. L'incertezza è aumentata poi dal fatto che sono inseriti nello schema di copertura della «finanziaria» anche decreti legislativi.

Essenzialmente quindi il problema, nella fattispecie, si pone sia per il decreto legislativo di carattere tributario all'esame della Commissione dei «Trenta» sia per gli stessi decreti delegati relativi alla legge 421 del novembre 1992, a proposito dei quali ultimi vi è una forte incertezza sul gettito complessivo ed il Governo deve fare chiarezza: in particolare, occorre capire come si sia incrementato il gettito dell'ICI dal momento che non se ne conosce ancora la base, essendo ancora aperti i termini per il versamento dell'ISI.

Non appare poi accettabile che i decreti delegati aggiungano norme rispetto alla legge delega, soprattutto quando il Parlamento ha respinto un emendamento ad hoc, poi inserito nel decreto delegato: è il caso del conguaglio delle pensioni, che pone un problema giuridico di costituzionalità sulla conformità tra legge delega e decreto delegato, nonchè problemi di carattere finanziario, in quanto il conguaglio rappresenta una maggior spesa senza copertura finanziaria e che è destinata ad aggravare gli equilibri di bilancio del triennio di riferimento.

Analoga incertezza si ha per quanto concerne il resto della legge delega: il Gruppo del PDS non a caso aveva chiesto che ad ogni articolo fosse accompagnato il vincolo finanziario. Non è quindi in discussione il conguaglio ai pensionati, bensì la previsione di norme extra legem da parte dei decreti delegati.

Un'ultima questione che va chiarita è quella del rimborso dei crediti di imposta, materia, questa, in ordine alla quale è stata scelta una impostazione negativa per il 1991, poi confermata quest'anno.

Il presidente ABIS fa osservare che il problema dei provvedimenti collegati è complesso: rimane fermo però che se essi correggono parzialmente la copertura della legge finanziaria, la loro approvazione non può che antecedere quella di quest'ultima. In caso contrario, non si eludono le conseguenze procedurali tratte dalla Camera dei deputati, in quanto comunque la legge finanziaria non può che recepire gli effetti dei provvedimenti collegati attraverso il fondo globale negativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)

Aggiungere al comma 8, modificato dal relatore le seguenti parole:

«Il capitale e gli interessi dei mutui sono rimborsati dalle regioni nei cui territori verranno effettuati gli investimenti con fondi che esse si procureranno tramite l'incremento delle aliquote ICI. I mutui contratti ai sensi di questo comma non possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato».

1.3/1 Pagliarini

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per la realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nei settori dell'industria, del turismo e dell'agro alimentare nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonchè per la concessione delle agevolazioni previste dai commi 2 e 3, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui da contrarre tramite primari Istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1º marzo 1986, n. 64, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 di cui 200 per il rifinanziamento della legge 28 febbraio 1986, n. 44. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente».

1.3 IL RELATORE

L'articolo 1, comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Per il recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali, monumentali ed archeologici, dei territori compresi nelle zone di intervento del Mezzogiorno l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente».

1.13 Redi

Al comma 8, sopprimere le parole: «della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare»; sostituire le parole: «entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE», con le parole: «entro i limiti del 65 per cento delle risorse disponibili»; sopprimere infine le parole da: «all'uopo integrato dal Ministro per i problemi delle aree urbane» fino alla fine del comma.

1.23 Russo Michelangelo, Sposetti, Bacchin, Cavazzuti, Giovanolla

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1º maggio 1993 l'Agenzia per il Mezzogiorno è soppressa.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio un dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in conformità della legge 1º marzo 1986, n. 64, con particolare riguardo:

- a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
- b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuali degli schemi idrici;
- c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande

sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;

d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge n. 64 e a quelli residui, sia di competenza che di cassa».

0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

1. A decorrere dal 1º maggio 1993 le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previste dal testo unico del marzo 1978, n. 218, della legge 1º marzo 1986, n. 64, e dalle altre leggi vigenti, sono assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri che vi provvede direttamente o delegandole ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato.

A decorrere dalla stessa data il Dipartimento per il Mezzogiorno previsto dall'art. 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è soppresso e all'espletamento dei compiti ad esso affidati provvede temporaneamente il Dipartimento per gli Affari economici del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con D.P.C.M. 10 settembre 1992».

0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

- 1. Entro il 31 marzo 1993, cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
- 2. A decorrere dalla data di cessazione di cui al comma 1 il Ministro del bilancio e della programmazione economica subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo all'Agenzia per la programmazione dello sviluppo del Mezzogiorno e agli altri enti previsti dalla normativa vigente».

Russo Michelangelo, Sposetti, Bacchin, Cavazzuti, Giovanolla

All'emendamento 0.1 introdurre le seguenti modificazioni:

Alla lettera a), sostituire la frase: «nelle aree del territorio nazionale», con la seguente: «in tutte le aree del territorio nazionale»;

alla lettera b), aggiungere la frase: «la composizione dell'organismo è definita in percentuale delle imposte dirette, indirette e dei contributi sociali versati all'erario per l'anno 1991»;

alla lettera c), aggiungere la frase: «, del centro e del nord e contestuale creazione di un istituto di sviluppo per il nord e di un istituto di sviluppo per il centro»;

la lettera d) è soppressa.

0.1/1

PAGLIARINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

- 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le Commissioni bilancio della Camera e del Senato, uno o più decreti delegati per disciplinare il trasferimento degli interventi straordinari della cessata Agenzia sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) affidamento ad un apposito organismo all'uopo individuato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal CIPE;
- b) attribuzione ad un organismo nazionale di funzioni tecniche per il sostegno dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a rete di carattere nazionale nei settori dell'acqua, dell'ambiente, dei trasporti, dei sistemi territoriali, dei beni culturali.

Tale organismo provvede altresì al completamento e al trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del presente decreto.

I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie:

c) conferimento delle partecipazioni finanziarie della cessata agenzia per il Mezzogiorno nell'ISVEIMER, IRFIS e CIS e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 64 ad un apposito Istituto di sviluppo per il Mezzogiorno a carattere polifunzionale, prevalentemente finanziario e creditizio, ai fini dell'espansione e qualificazione del sistema produttivo nei territori meridionali;

d) utilizzazione del personale degli organismi dell'intervento straordinari per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge».

0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. L'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessa il 31 dicembre 1993.
- 2. Alla data del 31 settembre 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono abrogati.
- 3. A decorrere dalla data indicata nel comma precedente sono soppresse l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, istituita con l'articolo 4 della legge 1º marzo 1986, n. 64, nonchè lo IASM e la FINAM di cui all'articolo 6 della medesima legge.
- 4. Su proposta del Ministro del bilancio si procede al collocamento sul mercato finanziario presso investitori istituzionali delle partecipazioni azionarie pubbliche dell'INSUD e nella FIME.
- 5. A decorrere dalla data di cui al secondo comma il Ministro del bilancio e della programmazione economica subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo all'Agenzia per la programmazione dello sviluppo del Mezzogiorno e agli altri enti previsti dalla normativa vigente.
- 6. Le partecipazioni finanziarie della cessata Agenzia per il Mezzogiorno nell'ISVEIMER, IRFIS e CIS vengono conferite al Ministero del tesoro che provvederà alla loro collocazione sul mercato finanziario».

0.10

Russo Michelangelo, Sposetti, Cavazzutti, Bacchin, Giovanolla

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. A decorrere dal 31 maggio 1993 cessano le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le funzioni del Dipartimento per il Mezzogiorno.
- 2. Il Governo della Repubblica, sentite le commissioni permanenti del Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o più decreti legislativi con osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) affidare al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza il complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;
- b) assicurare la successione, senza soluzione di continuità dei rapporti giuridici ed economici degli organi dell'intervento straordinario cessati per il raggiungimento degli obiettivi definiti e per l'attuazione degli interventi previsti nella presente legge;
- c) utilizzare, in via prioritaria il personale già in servizio presso il Dipartimento per il Mezzogiorno alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 415 del 1992. Tale personale ha facoltà di chiedere l'inquadramento anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione individuata, ovvero restare nella preesistente posizione di comando o di fuori ruolo».

0.11

Russo Michelangelo, Sposetti, Giovanol-LA, Bacchin

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

- 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni permanenti del Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per disciplinare il trasferimento delle competenze dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno secondo i seguenti principì e criteri direttivi:
- a) le competenze relative alla concessione delle agevolazioni finanziarie alle imprese saranno trasferite al Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui all'articolo 1-bis. n. 1. Tali competenze saranno gestite con autonomia contabile;
- b) l'attività di finanziamento dei progetti infrastrutturali ad essa affidati dai programmi triennali di cui alla legge n. 64 del 1986, nonchè l'attività per i completamenti, trasferimenti e liquidazioni di cui all'articolo 5 della legge n. 64 del 1986 saranno trasferiti ad una o più amministrazioni dello Stato competenti in via ordinaria. L'amministrazione individuata svolge le predette attività con contabilità separata;
- c) utilizzazione all'interno delle amministrazioni individuate ai sensi delle precedenti lettere a) e b), del personale della soppressa agenzia per l'attività istruttoria, di supporto tecnico-amministrativo e di controllo dei compiti attribuiti con le stesse lettere a) e b);
- d) prevedere la dipendenza funzionale del personale dell'Agenzia del Mezzogiorno dalle amministrazioni dello Stato rispettivamente individuate; resta ferma l'unicità e l'autonomia della gestione amministrativa e contabile dello stesso;

- e) assicurare la continuità delle gestioni separate della soppressa Agenzia previste dalle leggi vigenti;
- f) conferimento delle partecipazioni finanziarie della cessata Agenzia per il Mezzigiorno nell'Isveimer, Irfis, e Cis e negli enti di promozione per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 al Ministero del tesoro, anche al fine di provvedere alla loro ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione».

0.12

Russo Michelangelo, Sposetti, Cavazzutti, Giovanolla, Bacchin

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

Prevedere l'emanazione di norme transitorie sia per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario sia per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge».

0.15 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

I benefici della legge n. 44 del 1986 sono estesi alle aree in ritardo di sviluppo del centro-nord da individuare con delibera del CIPE».

0.14

CARPENEDO, CREUSO, PAVAN, BACCHIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

Ferme restando l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge 1º marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al

31 dicembre 1993 delle norme di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge medesima sono soppressi con decorrenza 1º maggio 1993, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64».

0.17 IL RELATORE

Il titolo del disegno di legge è così modificato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e norme per l'agevolazione delle attività produttive».

T.1 LA COMMISSIONE

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «del territorio nazionale» sono aggiunte le parole: «anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64,».

C.1 LA COMMISSIONE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

42ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente FABRIS

Interviene il sottosegretario di Stato per la marina mercantile Camber.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (708)

(Esame: proposta di rinvio in Commissione del provvedimento)

Il relatore GIOVANNIELLO ricorda che la Commissione ha deciso a suo tempo di esaminare in via prioritaria rispetto al decreto-legge in titolo i disegni di legge presentati dal Governo e da taluni Gruppi parlamentari sul riassetto delle gestioni portuali. L'esame di tali provvedimenti è già in fase avanzata, essendo stato proprio nella giornata di oggi redatto uno schema di testo unificato, che recepisce le indicazioni emerse dal dibattito svoltosi in seno al comitato ristretto.

Pertanto, chiede alla Commissione di autorizzarlo a riferire in ordine ad un differimento dell'esame da parte dell'Assemblea, che ha posto il provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna, e comunque ad un rinvio in Commissione dell'esame del decreto-legge, evidenziando che, con il consenso dell'Esecutivo, la Commissione stessa ha inteso dare la precedenza alla trattazione dei disegni di legge presentati in materia, il cui esame congiunto, in sede di comitato ristretto, sta per concludersi.

Con il parere favorevole del sottosegretario CAMBER, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10°)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

47ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente de COSMO

La seduta inizia alle ore 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A 8, C 10°, 3°)

Il presidente de COSMO avverte che il sottosegretario Farace ha comunicato la propria impossibilità di partecipare alla seduta, pregando di porgere le proprie scuse alla Commissione: propone, pertanto, che la Commissione si riunisca nel pomeriggio per consentire lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de COSMO comunica che la Commissione è convocata nel pomeriggio di oggi, alle ore 15, per lo svolgimento delle interrogazioni già inserite all'ordine del giorno della seduta antimeridiana.

La seduta termina alle ore 10,10.

48° Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario FARACE comunica che il ministro Guarino – tuttora impegnato in una missione a Bruxelles – confida di poter rispondere personalmente, in una delle prossime sedute della Commissione, alle interrogazioni inserite nell'ordine del giorno.

Il senatore CHERCHI, preso atto della disponibilità del Ministro, sottolinea l'urgenza di acquisire risposte esaurienti in ordine alle interrogazioni 3-00272 e 3-00281.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

35ª Seduta

Presidenza del Presidente GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione, Esame e rinvio)

Il relatore, senatore TANI, illustra il provvedimento in titolo anticipando la sua intenzione di proporre alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, in considerazione, peraltro, del fatto che il provvedimento è collegato alla manovra finanziaria.

Ricordato quindi che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati, fa presente il risparmio di spesa che la sua approvazione definitiva potrebbe comportare. Passa quindi ad illustrare l'articolo 1, volto alla riduzione della possibilità di contrarre mutui con il concorso, anche solo parziale, dello Stato. Si sofferma poi sull'articolo 3, relativo all'edilizia scolastica. Dopo aver illustrato gli articoli 5 e 6, riguardanti, il primo, l'attuazione di progetti tesi a recuperare efficienza e la produttività nella pubblica amministrazione e, il secondo, alla regolamentazione degli alloggi di servizio per il personale dell'amministrazione delle poste, si sofferma in particolare sull'articolo 8, volto ad una disciplina più puntuale del rapporto di lavoro relativo al personale degli enti lirici che prevede in particolare una limitazione delle attività autonome al di fuori dal rapporto di lavoro con gli enti stessi. Si sofferma quindi, tra le altre norme, su quella relativa al contenimento dei costi per i compensi degli artisti. Passa infine ad illustrare l'articolo 9, volto ad una razionalizzazione delle indagini statistiche che le amministrazioni svolgono per propri scopi conoscitivi e degli articoli 10 e 11, volto, il primo, alla disciplina riguardante la possibilità per i comuni e le provincie di istituire apposite società per azioni per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico e, il

secondo, che stabilisce come gli enti locali e le IPAB non siano soggetti, in relazione a contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale, all'adempimento degli obblighi assistenziali e previdenziali relativi. Ribadisce infine la proposta di espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Interviene quindi il senatore PELELLA che, pur dichiarando di comprendere la richiesta da parte del Relatore di un parere favorevole sul provvedimento in titolo, sottolinea come esso non si differenzi affatto da altri provvedimenti che lo hanno preceduto, come per esempio il decreto-legge n. 333, avente come unico scopo un taglio indiscriminato delle spese che non può trovare concorde la sua parte politica. Afferma quindi che l'articolo 3 penalizza fortemente gli enti locali e che una razionalizzazione delle spese relative all'edilizia scolastica avrebbe avuto bisogno di una più attenta riflessione in relazione all'andamento demografico della popolazione. Sottolinea quindi, più in generale, come il provvedimento finisca, sotto vari aspetti, per bloccare ogni possibile aspettativa sul piano occupazionale e manifesta una censura in relazione all'articolo 8, riguardante il personale degli enti lirici. Altri articoli vanno poi nella stessa direzione. ad esempio quello riguardante il turn over del personale della scuola e quello che blocca i finanziamenti per settori come il turismo e il settore alberghiero. Anche la materia delle tariffe è trattata secondo l'oratore in modo piuttosto discutibile. Esprime infine l'avviso contrario della sua parte politica sul provvedimento in titolo.

Il senatore MERIGGI, sottolinea come – pur facendo parte della manovra finanziaria – il disegno di legge contenga terapie assai discutibili per il risanamento economico del Paese e descrive in proposito i tagli indiscriminati in esso contenuti rispetto ai quali manifesta forti perplessità. Fa quindi presente come il disegno di legge rappresenti fondamentalmente un duro colpo per lo sviluppo delle autonomie locali con ripercussioni gravi sull'occupazione. Avanza inoltre critiche anche sull'articolo 8, riguardante il personale degli enti lirici, del quale non condivide il contenuto. Esprime pertanto il parere contrario della sua parte politica sul provvedimento in titolo.

Prende quindi la parola il presidente GIUGNI che avanza forti perplessità sull'articolo 8, in relazione all'incomprensibile divieto di svolgimento di attività autonome da parte del personale degli enti lirici che a suo avviso potrebbe determinare un aumento del lavoro nero senza incrementare affatto l'occupazione giovanile nel settore. Poichè il provvedimento contiene norme assai disomogenee si chiede infine se in esso non possano essere inserite anche alcune modifiche alla legge delega n. 421 del 1992 sui punti di più difficile comprensione.

La senatrice PELLEGATTI propone che fra le osservazioni da inserire nel parere sia posto anche il problema delle attività autonome cui si riferisce il primo comma dell'articolo 11, proponendo l'istituzione di un apposito fondo per il versamento dei contributi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoratori autonomi. Ciò potrebbe infatti

rappresentare un interessante recupero di contributi previdenziali che attualmente non possono essere versati se non da professionisti che appartengano a categorie provviste di fondi previdenziali propri.

Interviene infine il senatore LORENZI che, dato il carattere eterogeneo del disegno di legge, fa presente la difficoltà di esprimere un giudizio univoco sullo stesso. Ritiene inoltre necessario segnalare, in relazione all'articolo 3, la necessità di finanziare e favorire decentramenti universitari anche in zone come quella piemontese e ligure che risultano assai povere di atenei universitari. Ricorda, a tal proposito, che la città di Mondovì ha iniziato la costituzione di un'università che, ad avviso dell'oratore, potrebbe ben essere finanziata con le risorse contenute nell'articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

29ª Seduta

Presidenza del Presidente GOLFARI

Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Facchiano ed i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bisagno e per la grazia e giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

e voti regionali nn. 14, 17 e 30 ad esso attinenti.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 19 novembre scorso.

Il presidente GOLFARI ricorda che deve essere ancora espresso il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 3. Il Presidente ricorda che oltre all'articolo 3 erano stati accantonati l'articolo 4 e gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4 aggiuntivi all'articolo 7; deve inoltre essere sottoposto a votazione l'articolo 8.

Il ministro FACCHIANO esprime parere favorevole all'emendamento 3.8, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.12, 3.10 e 3.4.

Il senatore ANDREINI dichiara voto favorevole all'emendamento 3.11, sul quale invece si dichiarano contrari i senatori SPECCHIA, PROCACCI, PARISI Vittorio e TABLADINI.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 3.11, sul quale si era già espresso favorevolmente il relatore, è approvato dalla Commissione; quest'ultima approva anche, in un'unica votazione, gli emendamenti 3.12 e 3.10, di contenuto identico.

Con l'astensione dichiarata dal senatore ANDREINI e con i voti favorevoli dei senatori SPECCHIA e MONTRESORI, è poi approvato l'emendamento 3.4.

Con i voti favorevoli dichiarati dai senatori MONTRESORI, SPECCHIA, ANDREINI e PARISI Vittorio, la Commissione approva l'emendamento 3.8.

Il senatore PARISI Vittorio dichiara quindi voto contrario sull'articolo 3, nel testo emendato: preferibile sarebbe stato accedere ad una integrale proposta di stralcio, che rinviasse ad altra sede l'esame della controversa questione del Bilancino.

Concordano, nel dichiarare voto contrario all'articolo 3, i senatori PROCACCI e TABLADINI: quest'ultimo considera giustificazione insufficiente per la sua approvazione la funzione di compensazione del flusso idrico attribuita da più parti alla diga del Bilancino, individuando in essa una fonte di sprechi del danaro pubblico sui quali, peraltro, sta indagando la magistratura penale.

Il senatore CUTRERA dichiara voto favorevole all'articolo 3, auspicando comunque una iniziativa del Presidente che riporti all'attenzione della Commissione nella sua globalità la questione dell'invaso del Bilancino.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto contrario all'articolo 3, preferendo uno stralcio di tutta la materia del Bilancino: concorda con la richiesta di una prossima discussione in Commissione, nella quale anche il Governo sia chiamato ad esprimere la propria posizione.

Dopo che il senatore ANDREINI ha annunciato voto favorevole all'articolo 3 nel testo emendato, il presidente GOLFARI – accedendo alle richieste espresse da alcuni membri della Commissione e, da ultimo, dal senatore D'AMELIO – si impegna a sottoporre all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi l'opportunità di un'audizione del segretario dell'Autorità di bacino dell'Arno, nonchè le ulteriori iniziative che si riterranno necessarie.

Posto quindi ai voti, è approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa quindi alla discussione dell'articolo 4, precedentemente accantonato.

Il ministro FACCHIANO ritira l'emendamento 4.7 ed illustra l'emendamento 4.10: con esso si realizza la copertura finanziaria per gli interventi in Valnerina, come sollecitato da più parti politiche rappresentate in Commissione.

La senatrice PROCACCI, nel ricordare il quadro scoraggiante offerto dallo stato di avanzamento delle opere di ricostruzione della Valnerina, ove, ad un decennio dagli eventi sismici, non sono stati ancora realizzati neppure la metà degli interventi programmati, illustra il proprio emendamento 4.2, soppressivo dell'articolo 4. Illustra altresì gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

Il senatore MONTRESORI ritira l'emendamento 4.8, così come il sentore SPECCHIA ritira l'emendamento 4.1 in considerazione del parere negativo della quinta Commissione.

Il senatore CONTI ritira l'emendamento 4.6 e, nell'illustrare l'emendamento 4.9, accoglie la riformulazione proposta come condizione del parere favorevole della quinta Commissione permanente.

Il relatore GOLFARI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5; favorevole è invece agli emendamenti 4.10 e 4.9, nella sua nuova formulazione.

Il ministro FACCHIANO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5; si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.9, come riformulato.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore SPECCHIA, la Commissione respinge l'emendamento 4.2; è quindi approvato l'emendamento 4.10 del Governo.

La senatrice PROCACCI riformula il proprio emendamento 4.3 onde evitare che esso venga precluso dall'emendamento 4.10 testè approvato; su invito dei senatori MONTRESORI, SCIVOLETTO e SAPORITO, la proponente modifica anche il testo originario dell'emendamento, prevedendo un termine di centoventi giorni e sopprimendo la menzione di una seduta congiunta delle Commissioni competenti di Camera e Senato.

La senatrice PROCACCI non accede ad ulteriori suggerimenti dei senatori PAVAN e MONTRESORI e del presidente GOLFARI, tesi a specificare il concetto di vincolatività della relazione.

Con il parere contrario del relatore e Governo e con il voto favorevole annunciato dai senatori CUTRERA, PARISI Vittorio, ANDREINI e SPECCHIA, l'emendamento 4.3 è approvato dalla Commissione, nel testo riformulato dalla proponente. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.4, mentre è precluso l'emendamento 4.5.

Con il voto favorevole del senatore MONTRESORI, è approvato l'emendamento 4.9, nel testo riformulato. La Commissione approva altresì l'articolo 4, nel testo emendato.

In assenza di una revisione del parere contrario della quinta Commissione permanente, e riservandosi di ripresentarli in altra sede, il senatore CUTRERA ritira i suoi emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4.

La Commissione approva quindi l'articolo 8, nel testo originariamente proposto dal Governo.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso: astensione annunciano i senatori ANDREINI e GIOLLO, mentre si dichiara a favore il senatore CUTRERA raccomandando il rispetto del principio dell'omogeneità della materia per futuri interventi.

Il senatore SAPORITO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, segnala al Governo la situazione degli edifici pubblici delle zone terremotate dell'Umbria, ai quali non possono tecnicamente applicarsi le provvidenze di cui all'articolo 4 in ragione del tipo di copertura finanziaria reperita sui fondi ex-Gescal; sarebbe comunque opportuno che il Governo non dimenticasse lo stato di estremo pericolo in cui versano anche gli edifici pubblici umbri.

Dopo che il senatore TABLADINI ha annunciato l'astensione del Gruppo della Lega Nord, il senatore SPECCHIA annuncia il voto contrario del suo Gruppo, stigmatizzando l'eterogeneità del testo e l'assenza di una legge-quadro che disciplini organicamente la materia delle calamità pubbliche.

Il ministro FACCHIANO prende la parola per ringraziare la Commissione del lavoro svolto, ricordando le giuste aspettative delle popolazioni che da tempo attendono una risposta legislativa alle loro esigenze. Quanto alla diga del Bilancino, l'intervento previsto dall'articolo 3 fu richiesto espressamente dalla regione Toscana e fatto proprio dall'VIII Commissione della Camera dei deputati; il Governo non si oppone ad un ulteriore dibattito in Commissione su questo argomento, ma ricorda che gli enti locali interessati hanno fatto presente che, in assenza di interventi, si comprometterebbe la potabilità delle falde freatiche da cui deriva l'approvvigionamento idrico della città di Firenze.

La Commissione approva quindi a maggioranza il disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche apportate, dando mandato al Presidente di procedere al coordinamento formale. Con ciò si intende esaurita anche la trattazione dei voti regionali nn. 14, 17 e 30.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per l'anno stesso dalla Tabella D della legge finanziaria 1994 e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

3.11 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

3.12 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

3.10 Andreini

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non può essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza».

3.4

MONTRESORI, FAVILLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto 1990, n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993».

3.8

CUTRERA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.7

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

PROCACCI

I commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«1. Le risorse derivanti dai contributi di cui al primo comma, lettere b)e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85 miliardi, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1º marzo 1985, nonchè per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e

11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 1º dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità d'attuazione».

4.10 IL GOVERNO

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

- «1. Per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1º marzo 1985, nonchè per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 1º dicembre 1984, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede quanto a lire 25 miliardi dell'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

4.8 Montresori, Andreini, Innamorato, Saporito, Tossi Brutti

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona dettagliatamente alle Commissioni competenti di Camera e Senato, riunite in seduta

congiunta, sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente comma, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

4.3 Procacci

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona dettagliatamente alle Commissioni competenti di Camera e Senato sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente articolo, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

4.3 (Nuovo testo)

PROCACCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona dettagliatamente alle Commissioni competenti di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente comma, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

4.4 Procacci

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È assegnato un contributo di lire 5 miliardi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e riattivazione del patrimonio edilizio privato ad uso abitativo ivi compresi gli studi professionali ed ai beni mobili danneggiati dagli eventi alluvionali del 9-10 e 11 aprile 1992 nei territori colpiti dei comuni di Monteprandone e San Benedetto del Tronto individuati con le ordinanze n. 2285/FPC del 17 giugno 1992 e n. 2261/FPC del 30 aprile 1992. Il contributo è commisurato ai costi sostenuti fino ad un massimo del 50 per cento degli stessi».

Al comma 3, sostituire le parole: «Con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua le quote da destinare agli interventi relativi a ciascun evento sismico», con le seguenti: «Esperiti gli adempimenti di cui all'ultimo periodo dei commi 1 e 2 del presente articolo, con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla discussione in sede parlamentare e qualora non sussistano condizioni ostative, il Ministro per il coordinamento della protezione civile autorizza la concessione dei fondi da destinare».

4.5 Procacci

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'ambito dei piani di rinascita dei Comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i Comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di metanizzazione o di distribuzione di gas propano liquido purchè queste ultime siano compatibili con il programma nazionale di metanizzazione. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensì del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai Comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991. A fronte della spesa di quindici miliardi in conto capitale, il relativo onere è posto a carico del fondo nazionale per la protezione civile».

4.6 CONTI, INZERILLO, PARISI VITTORIO, MEO, INNAMORATO

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare reti di distribuzioni di gas. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.

4.9 Conti

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare reti di distribuzioni di gas. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.

A tal fine, le risorse non ancora utilizzate di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986 possono essere attribuite al consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che le potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991».

4.9 (Nuovo testo)

CONTI

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento della legge 18 maggio 1989 n. 183)

1. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le parole "ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468" sono sostituite con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468"».

7.0.2.

Cutrera

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Recupero di economie)

- 1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere finanziate ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, possono essere utilizzate per lavori di variante e suppletivi del progetto originario, previa autorizzazione dell'Autorità competente e comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, purchè l'importo rimanga nell'ambito del singolo finanziamento concesso.
- 2. Le medesime economie possono, altresì, essere utilizzate per il finanziamento di nuovi progetti secondo l'ordine di priorità già fissato negli schemi previsionali e programmatici approvati, previo espletamento delle medesime procedure previste dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

7.0.3 Cutrera

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater

(Riorganizzazione dei capitoli di spesa e autorizzazione di variazioni compensative)

- 1. Sono imputate al Capitolo 1159 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, oltre alle spese indicate dal comma 1 della medesima disposizione, le spese di funzionamento e di organizzazione, nonchè la spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, la partecipazione a convegni e per attività di rappresentanza degli organi centrali e decentrati della difesa del suolo e delle autorità di bacino di rilievo nazionale.
- 2. Nella tabella A allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 416, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994", è inserita la seguente voce: "Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: Capitoli 1038, 1039, 1040, 1159, 1158"».

7.0.4. Cutrera

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
DE MITA
indi del Vice Presidente
BARBERA
indi del Presidente
DE MITA

La seduta inizia alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, sui rapporti tra la stampa, la Commissione ed i singoli suoi componenti prendono la parole i deputati MAGRI (Gruppo di Rifondazione comunista), NOVELLI (Movimento per la democrazia-La Rete), FORLANI (Gruppo della DC), PATUELLI (Gruppo Liberale) e PANNELLA (Gruppo Federalista europeo), nonchè il senatore SALVI (Gruppo del PDS), ai quali fornisce chiarimenti il presidente DE MITA.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI

La Commissione prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre 1992, degli emendamenti alla parte prima (Forma di Stato e Regionalismo) dello schema di ordine del giorno.

Non sono approvati emendamenti al punto quarto della prima parte.

Viene quindi accolto un emendamento, volto ad introdurre un punto aggiuntivo alla prima parte, concernente la necessità che il rafforzamento della Regioni sia accompagnato dalla revisione degli articoli 121, 122 e 123 della Costituzione.

(La seduta sospesa alle ore 13,15 riprende alle ore 15,50).

Dopo un ampio dibattito la Commissione approva un emendamento, diretto ad introdurre un punto aggiuntivo alla prima parte, nel senso di sottoporre al Comitato la possibilità di rielaborare la procedura

prevista dall'articolo 132 della Costituzione, ferme restando la natura popolare dell'attivazione della procedura stessa e la forma di revisione Costituzionale del procedimento decisorio.

La seduta termina alle ore 19,20.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Favilla, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776): parere favorevole con osservazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Montresori, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente il rifinanziamento della legge 1° marzo 1986 n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717): parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 9 e 20

Autorizzazioni a procedere

- I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bernini (Doc. IV, n. 20).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Galuppo (Doc. IV, n. 21).
- II. Esame dei seguenti documenti:
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giovanniello (Doc. IV, n. 24).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Visibelli (Doc. IV, n. 25).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi (Doc. IV, n. 26).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore D'Amelio (Doc. IV, n. 27).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Giuseppe Russo (*Doc.* IV, n. 29).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Frasca (Doc. IV, n. 31).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (796) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).

FINANZE E TESORO (6a)

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 17

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio» predisposto in attuazione degli articoli 1 e 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992,
 n. 174, 27 aprile 1992,
 n. 269, 19 giugno 1992,
 n. 316,
 e 25 giugno 1992,
 n. 319,
 nonchè altre disposizioni tributarie (687).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 9

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (708).

- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- ANGELONI. Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 17,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, nonchè altre disposizioni tributarie (687).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente le modalità per la formazione dell'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito, di cui all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante «Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia».

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA.

IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 15

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).

^			7 1	_
Comun	tcaz:	ioni	dei -	Governo

Comunicazioni del Ministro della sanità.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776) (Approvato dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 15,30

Comunicazioni del Presidente

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 10

Discussione dei rapporti dei Comitati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria

Mercoledì 25 novembre 1992, ore 12 e 15

- I. Seguito dell'esame di un quadro organico di revisione di agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi in materia di tributi.
- II. Esame di uno schema di decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi speciali di giurisdizione in materia tributaria.